Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 30/09/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio con decorrenza dal mese di febbraio 2015, estinto anticipatamente nel mese di gennaio 2019 dopo il pagamento di 48 rate su 120 totali; - che nel suindicato contratto di finanziamento era indicato un TAN pari al 6,72% comprendente le seguenti voci di costo: la remunerazione ed i costi che l'intermediario sosterrà nel corso del contratto, comprese le coperture assicurative e le eventuali attività ricorrenti della rete distributiva; - che non è possibile operare alcuna distinzione tra le voci di costo *up-front* e quelle *recurring* inserite genericamente all'interno del TAN; - che, contrariamente da quanto sostenuto dall'intermediario, i costi assicurativi erano da intendersi come interamente a suo carico; - che una simile disposizione si pone in senso contrario a quanto disposto dagli artt. 116 e 117 TUB in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti; - che la voce di costo denominata "commissioni del Finanziatore" prevede una serie di attività eterogenee e non sempre ricollocabili ad una fase prodromica del contratto di finanziamento.
La parte ricorrente, dopo aver invano esperito il reclamo in data 23/03/2020, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo: - in via principale l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB e la conseguente restituzione di quanto incassato in eccedenza dall'intermediario, oltre interessi dal reclamo al saldo; - in via subordinata, il rimborso integrale degli interessi pari a Euro 10.395,50 per la mancata indicazione dei

costi in modo autonomo rispetto agli interessi (da dedurre quanto rimborsato in sede d'estinzione a titolo di interessi); - in via ulteriormente gradata, accertata la violazione dell'art. 125 *sexies* TUB il rimborso della voce di costo (TAN) in misura strettamente proporzionata rispetto alla vita residua del prestito (c.d. *pro rata temporis*) per un importo di Euro 2.154,20, già al netto di quanto rimborsato in sede di estinzione; in via ulteriormente degradata, accertata la mancanza di pattuizione scritta del tasso di interesse applicato al contratto in oggetto; condannare la controparte, *ex* art. 1284, comma 3, c.c., ad applicare il tasso legale e conseguentemente a rimborsare al Cliente l'eccedenza di quanto corrisposto. Segue domanda circa la "commissione intermediario" della quale si chiede la restituzione integrale pari a Euro 1.163,47 o in via subordinata, stante la natura *recurring* della voce di costo, il rimborso di Euro 698,09, oppure in via gradatamente subordinata, ove si considerasse *up front* la commissione in esame, il rimborso della stessa nella misura di Euro 457,02. Il tutto oltre il rimborso di Euro 20,00 pagati per la presentazione del ricorso, oltre gli interessi al tasso legale dal reclamo all'effettivo saldo.
Costituitosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in data 31/01/2019, in particolare: - ha evidenziato che «nel testo contrattuale venivano chiaramente indentificate le diverse componenti di costo con una precisa e puntuale ricostruzione delle componenti imputabili a costi soggetti a maturazione nel corso del tempo ovvero *recurring*, e quindi rimborsabili per il periodo non goduto, e delle componenti rappresentative di prestazioni già eseguite e non continuative ovvero *up front* e pertanto non oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata»; - ha eccepito che la natura delle commissioni della finanziaria «è indicata in modo assolutamente trasparente al punto 3.1 del SECCI» e che comunque tale voce di costo è riferibile a somme corrisposte a terzi per l'attività di promozione e collocamento della rete distributiva. Di conseguenza, si tratta di una voce di costo non rimborsabile al cliente;
In sede di repliche, il ricorrente ha insistito sull'accoglimento delle domande avanzate con il ricorso e ha contestato quanto *ex adverso* dedotto nelle controdeduzioni.
L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.
Dalla documentazione agli atti risulta che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto.
Dal conteggio estintivo in atti risulta uno storno di € 4.083,10 a titolo di interessi per la parte non maturata, È pure in atti una liberatoria conforme, con effetti dal 31/1/2019.
Preliminarmente, nonostante non eccepito dall'intermediario nelle controdeduzioni, dall'esame degli atti risulta che le richieste contenute nel reclamo e nel ricorso coincidano solo parzialmente. Con particolare riferimento alle doglianze inerenti alla presunta violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, non sussiste conformità tra quanto chiesto nel reclamo e quanto lamentato in sede di ricorso. Si evidenzia, altresì, che anche la pretesa di integrale retrocessione della commissione finanziaria per nullità della relativa clausola non era stata avanzata dal ricorrente in sede di reclamo.
Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (sez. VI , par.1) stabiliscono che «Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario […] Il ricorso deve avere ad

oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo».
Il concetto di medesima questione è stato inteso nella giurisprudenza dell'ABF come tendenziale identità tra le richieste formulate con il reclamo e quelle avanzate con il ricorso, nonché tra gli elementi (di fatto e di diritto) posti alla base delle richieste medesime. Sulla non corrispondenza tra reclamo e ricorso, si vedano in particolare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 e la pronuncia del Collegio di Torino n. 3604/2019.
Ad ogni buon conto, si rammenta che con gli «Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio» del 30 marzo 2018, la Banca d'Italia ha fornito agli intermediari, tra l'altro, le seguenti indicazioni (punto 16) in tema di finanziamenti c.d. "tutto TAN":
«Schemi tariffari che incorporano nel tasso annuo nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento contro CQS rappresentano una buona prassi di mercato. Sebbene imperniata su un'informativa non analitica, tale soluzione, che si caratterizza per la presenza di un limitato numero di commissioni, quando non del tutto assenti, assicura una maggiore tutela del cliente poiché: i) tutti gli oneri incorporati nel tasso sono sempre oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata a prescindere dalla loro natura; ii) semplifica la struttura tariffaria e la rende più comprensibile».
Inoltre, non constano specifiche regole secondo cui gli interessi non possano essere impiegati dall'intermediario per coprire costi di gestione del finanziamento.
Secondo le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 9584 e 9585 del 2017, il mancato rispetto degli obblighi informativi non determina la nullità delle clausole relative all'intermediazione ma comporta eventualmente ove richiesto e provato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, quale conseguenza della mancata o erronea informazione. Neppure l'opacità delle clausole contrattuali comporta la loro nullità, derivandone invece, per giurisprudenza costante dell'Arbitro, la qualificazione dei relativi costi come *recurring* come di seguito si dirà.
In merito all'applicabilità dell'art. 1284, comma 3, c.c., parte ricorrente richiede che venga accertata la mancata pattuizione scritta del tasso d'interesse applicato al contratto controverso e, per l'effetto, venga applicato il tasso nella misura legale ai sensi dell'art. 1284/III co. c.c.
Suddetta circostanza tuttavia non risulta riscontrata in atti, infatti la sezione 3 del modulo SECCI prevede: un TAN del 6,72%, applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito, a scalare sul debito residuo mensile, secondo un Piano di Ammortamento a rate costanti (c.d. "alla francese"), per un totale interessi pari ad euro 10.395,59.
Di conseguenza, si ritiene che le diposizioni contrattuali che prevedono il pagamento di interessi superiori alla misura legale rispettano la forma scritta *ad substantiam*, in linea con quanto previsto dall'art. 1284, comma 3, c.c.
Procedendo ancora nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art.125-*sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.
Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve

avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.
A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.
Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, i costi in contestazione relativi alla commissione "finanziaria" è da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibile secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*.
Preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,72%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,28%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				1.163,47	Recurring	60,00%	698,08		698,08
			Totale	1.163,47					698,08

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato di € 698,08 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente in via subordinata con riferimento alla commissione finanziaria.
Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».
Quanto alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, pur avendo quest'ultima prodotto apposita documentazione, la richiesta non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 698,08, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA